



ORDINANZA DEL SINDACO

<p>Numero: 2010/00482 Del: 15/11/2010 Esecutiva da: Proponente: Direzione Ambiente, Posizione Organizzativa (P.O.) Tutela dell'aria acqua e suolo</p>
--

OGGETTO:

Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM10).

IL SINDACO

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale“ ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, recante “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 “, e in particolare l'articolo 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 25 giugno 2008 con il quale è stato approvato il “ Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008 - 2010 ” che prevede azioni strutturali di lungo periodo per combattere l'inquinamento atmosferico;

Richiamata la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2001, n. 1406 che ha individuato un'area omogenea, sulla base della valutazione di qualità aria ambiente, dell'orografia del territorio, dell'entità e distribuzione spaziale delle emissioni nonché delle condizioni meteo-climatiche, indicata come "Area Omogenea Fiorentina" costituita dai Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa per la quale le postazioni situate nei Comuni di Firenze e Scandicci sono rappresentative dell'intera area;

Tenuto conto, quindi, che ai sensi di quanto sopra riportato si verifica una situazione di rischio di superamento dei valori limite di legge per l'intera Area Omogenea ogni qualvolta venga rilevato un superamento in almeno una delle centraline di monitoraggio facenti parte della "Rete Regionale di rilevamento" (L.R. 9/2010, art. 5) dislocate nei comuni dell' Area Omogenea Fiorentina;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 246 "Piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10";

Considerato che la sopra citata deliberazione di giunta regionale indica ai Comuni una serie di interventi contingibili da valutare per la loro adozione al fine di ridurre i rischi di superamento della concentrazione media giornaliera del PM10 specificando, comunque, che l'elenco suddetto non è da considerarsi esaustivo e che i Comuni possono adottare, a completamento o in sostituzione degli interventi elencati, ulteriori interventi tenuto conto anche delle peculiarità territoriali;

Preso atto dei contenuti del documento condiviso in data 10/3/2010 dai rappresentanti dei Comuni dell' Area Omogenea Fiorentina, competenti per la adozione dei provvedimenti contingibili e dalla Provincia con funzione di coordinamento, come previsto dall' art. 12, c. 6 della L.R. 9/2010 e considerato che le modalità di intervento sono stabilite in tre moduli ad impatto progressivo, da applicare a partire dal giorno successivo alla avvenuta comunicazione da parte di ARPAT e fino a revoca dell'ordinanza medesima a seguito del rispetto dei valori limite;

Visto, altresì, che la modalità ed i criteri per la comunicazione da parte di ARPAT delle situazioni a rischio di superamento del valore limite della concentrazione della media giornaliera del PM10 e per la gestione degli interventi contingibili è stata definita dalla Regione Toscana nella deliberazione di Giunta sopra richiamata;

Preso atto che questa amministrazione ha trasmesso alla Regione Toscana l'elenco degli interventi contingibili da mettere in atto con ordinanza sindacale nei casi previsti di rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;

Vista la specifica comunicazione di ARPAT, pervenuta in data 15 novembre 2010 con la quale è stato comunicato per i giorni 13 e 14 novembre 2010 il superamento del valore limite di 50 µg/m³ per l'inquinante PM10;

Considerato, quindi, il rischio di ulteriori superamenti del valore limite di legge per il medesimo inquinante e ritenuto opportuno mettere in atto interventi contingibili al fine di ridurre il rischio medesimo;

Considerato altresì che risulta già vigente nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo il divieto permanente di accesso e transito a tutti i veicoli di cui all'ordinanza 1105/2006 e successive modifiche, in ultimo all'ordinanza 1188/2008;

Richiamato l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

La messa in atto dei seguenti interventi a partire dal giorno martedì 16 novembre 2010 fino alla revoca della presente ordinanza:

1) Primo e secondo giorno: martedì 16 e mercoledì 17 novembre

- a) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento che potranno rimanere in funzione al massimo per 8 (otto) ore giornaliere. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- b) riduzione della temperatura impostata negli impianti di riscaldamento: max 17° per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e max 18° per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 dello stesso decreto. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- c) invito all'uso di mezzi pubblici per gli spostamenti nell'Area omogenea Fiorentina;

2) Terzo e quarto giorno: giovedì 18 e venerdì 19 novembre

oltre ai provvedimenti di cui al punto 1)

- d) divieto di accesso e transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) Settori A e B come definita dal provvedimento dirigenziale n. 2010/M/07969 del 26/10/2010 alle seguenti categorie di veicoli:

- **Ciclomotori a 2 tempi** a 2, 3 ruote;

Motoveicoli

- **Motocicli a 2 tempi**;

Autoveicoli a motore destinati al trasporto persone

- **Autovetture con alimentazione a benzina Euro 1** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive.
- **Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.

Veicoli a motore destinati al trasporto merci

- **Veicoli diesel Euro 1 per il trasporto merci** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE.6.2.1 o normative successive.

3) Quinto giorno sabato 20 novembre e successivi

oltre ai provvedimenti di cui al punto 1)

- e) divieto di accesso e transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo alle seguenti categorie di veicoli:

- **Ciclomotori a 2 tempi** a 2, 3 ruote;

Motoveicoli

- **Motocicli a 2 tempi**;

Autoveicoli a motore destinati al trasporto persone

- **Autovetture con alimentazione a benzina Euro 1** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive.
- **Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.

Veicoli a motore destinati al trasporto merci

- **Veicoli diesel Euro 1 per il trasporto merci** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE.6.2.1 o normative successive.

4) In deroga al divieto di accesso e transito di cui al punto 3) sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari interni ai centri abitati di Firenze e del Galluzzo:

1. Confine Comunale – Via Sestese – Viale XI Agosto – V.le Guidoni – Via G. Luder – V.le degli Astronauti – Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 2), 3), 4), 5), e 6);
2. Confine Comunale – Via Pistoiese – Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 3), 4), 5) e 6);
3. Confine Comunale – Via Pratese – Via Baracca – Via Pistoiese - Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 4), 5) e 6);
4. Autostrada A11 da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 5) e 6);
5. Confine Comunale – Via Baccio da Montelupo – Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 6);
6. Confine Comunale – Via Pisana – Via della Casella – Via Baccio da Montelupo – Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 5);
7. Tratto di Via Ugnano tra Via Baccio da Montelupo e Via Pisana;
8. Lotto "0" - Viadotto dell'Indiano – Viale Etruria fino a Via A. Canova e ritorno;
9. Confine Comunale – Viale Nenni – Via degli Arcipressi – Via di Scandicci – Confine Comunale;
10. Confine Comunale – Via di Scandicci – Via del Filarete – Via G. da Siena – Via Coppo di Marcovaldo – Via di Scandicci – Via degli Arcipressi – Viale Nenni – Confine Comunale;
11. Confine Comunale – Via Volterrana – P.zza Acciaiuoli – Via Silvani o itinerario 12;
12. Confine Comunale – Via Senese – P.zza Acciaiuoli – Via Silvani o itinerario 11;
13. Via Silvani da/a ciascuno degli itinerari 11 e 12;
14. Confine Comunale – Viale Europa – Viale M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 15 e 16;
15. Confine Comunale – Via Villamagna – Ponte di Varlungo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 16;
16. Confine Comunale – Via Aretina – L.no Generale dalla Chiesa – V.le M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 15;
17. V.le Marco Polo da/a ciascuno degli itinerari 14, 15 e 16;
18. Confine Comunale – Via Chiantigiana – P.zza di Badia a Ripoli – Via di Badia a Ripoli – Viale Europa – Viale M. Polo;
19. Confine Comunale – Via S. Domenico – P.zza Edison e nuovamente Via S. Domenico;
20. Confine Comunale - Settignano - Via G. D'Annunzio - Via di Vincigliata.

5) Sono esonerati dai divieti di accesso e transito di cui ai punti 2 e 3, i seguenti veicoli:

- autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling)
- veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in servizio di istituto;
- veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- veicoli adibiti all'igiene urbana, limitatamente ai servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti;
- veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;

- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti previa autorizzazione verbale del personale addetto alla vigilanza;
- veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;
- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli dell'Amministrazione Comunale in attività di servizio;
- veicoli impegnati per manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale muniti di apposito contrassegno;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- veicoli dei giornalisti già autorizzati in possesso di contrassegno ZTL;

6) L'Ufficio Gestione Canali di Comunicazione è tenuto ad avviare azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

7) Le Direzioni Ambiente, Polizia Municipale e "Nuove Infrastrutture e Mobilità" sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti necessari all'attuazione della presente ordinanza.

8) Le Forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. sono tenute a vigilare in ordine all'osservanza della presente ordinanza.

9) Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente e all'energia, Settore Qualità dell'Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento ed alla Provincia di Firenze - Assessore all'Ambiente.

10) La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio ed è efficace fino all'emanazione di espressa ordinanza di revoca.

11) I trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1) saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n° 267/2000; i trasgressori delle disposizioni di cui ai punti 2) e 3) saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

12) Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione dell'ordinanza.

Firenze, li 15/11/2010

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Matteo Renzi**